



COMUNE DI DERUTA
PROVINCIA DI PERUGIA

**Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi
a sostegno della locazione delle abitazioni**

Legge 9.12.1998, n.431, art. 11 “Fondo Nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione”
D.G.R. n. 990/2022 e D.M. Infrastrutture e mobilità n. 218/2022

Assegnazione delle somme relative agli affitti corrisposti nell’anno 2021

Si avvisano i cittadini residenti nel Comune di Deruta che la legge n. 431/98 art. 11 ha previsto l’erogazione di **contributi per il pagamento dei canoni di locazione** finalizzati a sostenere economicamente i nuclei familiari che corrispondono canoni onerosi rispetto al reddito percepito. La **Regione Umbria** ha definito i requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, nonché le modalità e le procedure a cui devono attenersi i Comuni per la predisposizione dei bandi e delle graduatorie. I contributi sono ripartiti dalla Regione e assegnati ai Comuni, i quali li erogano ai conduttori di immobili in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi successivi.

1) BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi a beneficiare dei contributi i **conduttori di alloggi di proprietà pubblica o privata titolari**, alla data del bando, **di un contratto**, non a canone sociale, registrato ed in possesso dei seguenti requisiti:

A. REQUISITI CHE DEVE POSSEDERE IL SOLO RICHIEDENTE, TITOLARE DELLA DOMANDA

A.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all’articolo 40, comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 286/1998;

A.2 Residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune di Deruta, a condizione che le stesse sussistano **nell’ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi** (art. 29 c.1 lett. a L.R. n. 23/2003);

- *è stabile ed esclusiva, l’attività lavorativa svolta dal richiedente nel territorio regionale negli ultimi cinque anni;*

- è principale, l'attività lavorativa svolta negli ultimi cinque anni che, dal punto di vista retributivo o temporale di ciascun anno, viene svolta nel territorio regionale nella misura di almeno il sessanta per cento o della retribuzione complessiva o del tempo lavoro.

Il richiedente deve presentare la domanda nel Comune di residenza.

Se non ha la residenza in Umbria da 5 anni, ma ha l'attività lavorativa in Umbria da almeno 5 anni deve presentare la domanda nel Comune dove ha in locazione l'alloggio oggetto del contratto di affitto.

B. REQUISITI CHE DEVONO POSSEDERE TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, COMPRESO IL RICHIEDENTE TITOLARE DELLA DOMANDA

B.1 Non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

Un alloggio si considera adeguato (art. 29 c.1 lett. d L.R. n. 23/2003) qualora sussistano una o entrambe le seguenti condizioni:

• *consistenza dell'immobile: calcolata dividendo per sedici la superficie abitativa, al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. Dalla suddivisione si ottiene il numero di vani convenzionali. Le eventuali cifre dopo la virgola sono arrotondate per difetto sino a 0,5 e per eccesso al di sopra di 0,5. Il numero ottenuto è rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare e l'alloggio si considera adeguato, qualora tale rapporto è uguale o superiore ai seguenti parametri:*

- 1,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di una persona;
- 2 vani convenzionali per un nucleo familiare di due persone;
- 2,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di tre persone;
- 3 vani convenzionali per un nucleo familiare di quattro persone;
- 3,5 vani convenzionali per un nucleo familiare di cinque persone ed oltre;
- *Si considera in ogni caso adeguato un alloggio accatastato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- *Non possiede il requisito di cui al precedente punto B. il nucleo proprietario di più alloggi, o quote parti di essi, anche se tutti inadeguati, sia sotto il profilo della consistenza degli immobili che del reddito da fabbricati.*
- *Non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente.*

B.2 Reddito da fabbricati annuo complessivo dichiarato ai fini fiscali dal nucleo familiare non superiore ad € 200,00.

C. ESSERE PERCETTORE DI REDDITO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (anno relativo ai redditi da considerare per la richiesta dell'ISEE)

C.1 Avere un'attestazione ISEE non superiore ad € 30.000,00;

C.2 Il nucleo familiare che ha subito una riduzione del reddito in ragione dell'emergenza COVID-19, può presentare l'ISEE corrente (riduzione del reddito IRPEF superiore al 25%, in base a quanto stabilito dalla vigente normativa).

D. INCOMPATIBILITÀ E INCUMULABILITÀ DEL CONTRIBUTO

D.1 È escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando:

- è titolare di un contratto di locazione a canone sociale;
- ha usufruito di contributi pubblici ad integrazione del canone di locazione ad eccezione di quanto indicato al successivo paragrafo D.2;
- ha usufruito delle detrazioni d'imposta effettuate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (art.10, comma 2 L.431/98).

D.2 Non è escluso dal beneficio il nucleo familiare che, in relazione al canone d'affitto pagato nell'anno precedente la pubblicazione del bando ha usufruito:

- della quota affitto erogata con il reddito di cittadinanza che verrà compensata dall'INPS, previa comunicazione da parte dei Comuni, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente.
- di contributi erogati a sostegno della locazione con misure straordinarie anche connesse all'emergenza COVID-19. In questo caso la somma dei benefici economici a sostegno della locazione non potrà superare l'importo del canone annuo di locazione.

2) DIMENSIONI DELL'ALLOGGIO E CANONE DI LOCAZIONE

A. L'alloggio condotto in locazione deve essere accatastato in una delle seguenti categorie: A2-A3-A4-A5-A6-A7 di dimensione:

- fino a 120 mq. per nuclei familiari composti da una o due persone;
- fino a 150 mq. per nuclei familiari composti da tre persone ed oltre.

B. Il canone di locazione da dichiarare è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini dell'imposta di registro per l'anno precedente alla pubblicazione del bando.

3) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Il presente bando di concorso è pubblicato nell'Albo Pretorio on line del Comune di Deruta e nella sezione Avvisi del sito web www.comune.deruta.pg.it per tutto il periodo della sua validità.

La domanda deve essere presentata **compilando il modello** predisposto dalla Regione Umbria, allegato al presente bando e scaricabile dal sito web del Comune o in distribuzione presso l'**Ufficio Protocollo del Comune** sito in Piazza dei Consoli 15 (piano terra) nei seguenti orari **mattina**: dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 - **pomeriggio**: giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

La domanda può essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando e cioè entro e non oltre il 27 dicembre 2022 a pena di esclusione.

La domanda già sottoscritta, con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) e con marca da bollo da € 16,00 potrà essere presentata:

- tramite **pec** al seguente indirizzo comune.deruta@postacert.umbria.it;
- a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data di spedizione);
- tramite Consegnata a mano al protocollo del Comune negli orari di apertura sopra riportati

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

Il richiedente nella domanda deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo.

4) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune istruisce le domande pervenute entro 30 giorni dalla scadenza del bando e con Determina Dirigenziale dell'Area Amministrativa viene formulata la graduatoria provvisoria relativa alle seguenti categorie:

- A) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 14%;
- B) nuclei familiari con ISEE, ordinario o corrente, superiore a due pensioni minime INPS, e fino ad € 30.000,00, rispetto al quale l'incidenza del canone annuo di locazione non è inferiore al 24%.
 - a. Le domande sono ordinate in ciascuna graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.
 - b. In caso di uguale incidenza ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.
 - c. Le domande con valore ISEE pari a zero, sono ordinate in base al canone di locazione decrescente.
 - d. I casi di parità verranno risolti tramite sorteggio.

Entro 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali rettifiche.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine sopra indicato, l'Amministrazione Comunale esamine le osservazioni, formula le graduatorie definitive che vengono pubblicate con determina dirigenziale dell'area amministrativa e trasmesse alla Regione per la liquidazione del contributo assegnato.

Le graduatorie provvisorie sono affisse all'albo on line per 15 giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentati al Comune ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. L'affissione all'albo on line ha valenza di comunicazione ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. Esaminati i ricorsi, nei 30 giorni successivi, il Comune formula le graduatorie definitive che vengono affisse all'Albo on line e le trasmette alla Regione per la ripartizione dei contributi.

5) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al fine di favorire il corretto inserimento della domanda, allegare obbligatoriamente la seguente documentazione:

- ✓ Copia di documento d'identità, in corso di validità, della persona che firma la domanda e del codice fiscale;
- ✓ copia del contratto di locazione regolarmente registrato relativo all'anno 2021;

- ✓ copia della ricevuta di pagamento della tassa di registro anno 2021 – mod. F24;
- ✓ copia visura catastale o cartella di pagamento Tari da cui dedurre i mq dell’abitazione condotta in locazione e la categoria catastale, se non risultano dal contratto di locazione;
- ✓ copie ricevute di pagamento canone di locazione per l’anno 2021 (in assenza delle ricevute, dichiarazione del locatore attestante il canone complessivo corrisposto nell’anno 2021, necessariamente corredata da copia del documento d’identità dello stesso).
- ✓ copia attestazione ISEE in corso di validità;
- ✓ copia di un documento di soggiorno in corso di validità (es.: Permesso di soggiorno almeno biennale ai sensi dell’articolo 40, comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998, Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, Carta di soggiorno), per i cittadini extracomunitari;
- ✓ documentazione attestante redditi/sussidi esenti da imposte percepiti nell’anno 2021.

6) PROCEDURA RELATIVA AL CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Prima della formulazione delle Graduatorie definitive, potranno essere effettuati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dei controlli generali o “a campione” o in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti nella domanda; in caso di dichiarazioni mendaci, saranno presi provvedimenti che potranno comportare le sanzioni previste dalla vigente normativa, nonché la revoca del contributo medesimo.

7) MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO TRA GLI AVENTI DIRITTO

L’Amministrazione Comunale determina l’entità del contributo da concedere ai nuclei familiari collocati nelle graduatorie sulla base del canone di locazione, relativo all’anno precedente a quello di emanazione del bando con riferimento alle seguenti categorie:

A) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria A) di cui al precedente punto 4 A) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 14% dell’ISEE, fino ad un massimo di € 3.000,00;

B) Per i nuclei familiari inclusi nella categoria B) di cui al precedente punto 4 B) il contributo è dato dalla differenza tra il canone di locazione ammissibile e il 24% dell’ISEE, fino ad un massimo di € 2.300,00.

Il Comune attribuisce il finanziamento regionale a ciascuna graduatoria in base all’entità del fabbisogno riscontrato in ciascuna di esse.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Deruta nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Daniela Arcangeli.
Per richiedere chiarimenti contattare i seguenti nr. tel. 075/9728645-649.

Deruta, 27/10/2022

La Responsabile dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Daniela Arcangeli